



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

Regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Principi Ispiratori pag.
- Art. 2 Obiettivi e criteri generali pag.
- Art. 3 Modalità di intervento e forme di assistenza pag.
- Art. 4 Destinatari degli interventi pag.
- Art. 5 Tutela riservatezza e trattamento dati sensibili pag.
- Art. 6 Distinzione degli interventi pag.
- Art. 7 Modalità di gestione dei servizi pag.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

CAPO I

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

- Art. 8 Ufficio Servizio Sociale pag.
- Art. 9 Servizio di Segretariato Sociale pag.

-
- Art. 10 Funzioni e forme di attuazione del Segretariato Sociale pag.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- Art. 11 Servizio Sociale Professionale pag.
- Art. 12 Scopi del Servizio Sociale Professionale pag.
- Art. 13 Funzioni del Servizio Sociale Professionale pag.

CAPO II

INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

- Art. 14 Finalità pag.
- Art. 15 Garanzie
-
- Art. 16 Presa in carico e piano individualizzato di assistenza
- Art. 17 requisiti, condizioni di accesso agli interventi economici e loro quantificazione

- Art. 18 interventi economici di assistenza sociale
- Art.19 sostegno economico di inserimento sociale – descrizione
- Art. 20 sostegno economico di inserimento sociale – disciplina
- Art. 21 motivi di esclusione dal sostegno economico di inserimento
- Art. 22 intervento economico finalizzato
- Art. 23 interventi per facilitare l’inserimento lavorativo
- Art. 24 servizio civico
- art. 25 fondo di solidarieta’ sociale
- Art. 26 interventi per facilitare la ricerca di alloggi
- Art. 27 presentazione istanza
- Art. 28 verifica degli interventi
- Art. 29 controlli sulla veridicità della documentazione prodotta
- Art. 30 utilizzo dei dati personali
- Art. 31 disposizioni di carattere generale
- Art.32 assistenza economica temporanea
- Art. 33 assistenza economica continuativa

-
- Art.34 assistenza economica straordinaria o “una tantum”
- Art. 35 forme alternative di intervento economico quali buoni spesa

CAPO III

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

- Art. 36 Tipologia di servizi pag.
- Art. 37 Assistenza Domiciliare Anziani pag.
- Art. 38 Finalita’ pag.
- Art. 39 Prestazioni pag.
- Art. 40 Standard Organizzativi pag.
-
- Art. 41 Responsabilità e controllo del Servizio pag.
- Art. 42 Aveni Diritto pag.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1 PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Pantelleria tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della Legge Regionale Siciliana 9.5.86 n. 22. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, è tende a garantire sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Pantelleria si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs 196/2003;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni,
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ART. 2 OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L.R. 9.5.86 n. 22 e della "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", n.328 del 2000, il Comune attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera

sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana. Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche, non economiche e di sostegno, attraverso l'attuazione di una politica generale dei servizi orientati a superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio, devono essere rivolti e tendere in particolare a:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;
- d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica;
- e) integrare i servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto o in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale che le è abituale;
- f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

ART. 3 MODALITA' DI INTERVENTO E FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti a tutti i cittadini, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento e le forme di assistenza sono le seguenti:

- Segretariato sociale;
- Servizio sociale professionale;
- Assistenza economica;
- Servizi Socio – Assistenziali in favore degli anziani;
- Servizio soggetti portatori di handicap;
- Interventi in favore dei minori

L'organizzazione e l'erogazione delle superiori forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le norme contenute nel presente regolamento. Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria del comune di Pantelleria.

ART. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Pantelleria. Gli interventi sono rivolti anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 residenti nel Comune di Pantelleria, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali. In relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore a quello fissato dalla legge è richiesto il concorso al costo, secondo i criteri e le procedure che verranno specificatamente definite da apposito provvedimento regionale. Nelle more di eventuali diverse disposizioni da parte dell'Assessorato Regionale si applicano temporaneamente, per l'accesso agevolato ai Servizi Sociali, i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003, "Accesso agevolato ai Servizi Sociali. Criteri unificati di valutazione economica". I limiti di reddito, per l'accesso gratuito ai servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono determinati secondo la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E. ed I.S.E.E.) resa ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n°109, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti con provvedimento regionale.

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, gli Operatori Sociali sono tenuti secondo il proprio codice deontologico al segreto d'ufficio e al segreto professionale, nonché alla conservazione riservata della documentazione relativa ai dati degli utenti, con particolare riferimento a quella contenente informazioni che riguardino la salute, gli orientamenti sessuali, le credenze religiose.

In ogni caso il trattamento di dati relativi all'utenza dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 196/03 e successive modificazioni) e dai regolamenti comunali in materia di trattamento dei dati e di accesso agli atti.

ART. 6 DISTINZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

- 1) Servizi di base (alla persona od alla famiglia) che rivestono carattere di priorità;
- 2) Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, diversamente abili, anziani ecc.);
- 3) Servizi residenziali rivolti non solo agli anziani ma anche ad altre fasce di cittadini.

ART. 7 MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici; si promuove, inoltre, la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della Legge 328/2000.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

CAPO I

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

ART. 8 UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'ufficio per i servizi sociali è preposto alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione, ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio assistenziali previsti dal presente regolamento. In particolare i compiti di questo Ufficio sono:

- 1) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2) La programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla legge 22/86 e dalla L.328/2000 anche se svolti in convenzione;
- 3) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio comunale;
- 4) La progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
- 5) Il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- 6) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario dell'ASP di Trapani attuata dal distretto socio-sanitario territoriale n.51 Pantelleria

ART. 9 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

ART. 10 FUNZIONI E FORME DI ATTUAZIONE DEL SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di Segretariato Sociale si rivolge all'intera Comunità ed è gratuito. Le funzioni entro le quali il servizio deve esplicare la propria attività, sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il servizio di segretariato sociale deve raccordarsi.

Essenzialmente deve:

1. dare notizie sulla esistenza e sulla natura e sulle procedure, per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;

2. fornire aiuto personale agli utenti, diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
3. smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
4. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica.
5. redigere la carta dei servizi.

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

1. I cittadini senza discriminazione di sorta;
2. La comunità nel suo complesso;
3. Gli operatori dei relativi servizi, presenti sul territorio;
4. I rappresentanti dei gruppi formali ed informali.

L'ufficio si avvale dei seguenti supporti:

- 1) Strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, notiziari vari, manuali ecc.);
- 2) Strumenti per la catalogazione dei dati emersi (cataloghi, elenchi di risorse, indici, strumenti informatici);
- 3) Strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio (registri, schedari e modelli vari);
- 4) Strumenti per la divulgazione delle notizie (manifesti, volantini, opuscoli, stampe, sito internet, ecc.);
- 5) Strumenti per la pubblicizzazione del servizio (locandine, sito internet, ecc.).

ART.11 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale professionale è un'attività attuata da Assistenti Sociali rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini presenti nel Comune e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali.

ART. 12 SCOPI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale di base ha i seguenti scopi:

- a) Favorire la socializzazione dell'individuo;
- b) Aiutare gli individui ed i gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;
- c) Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- d) Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- e) Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi e a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- f) Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie della comunità.

ART. 13 FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Le funzioni del servizio sociale professionale sono articolate:

- 1) Azione diretta con le persone ed i gruppi;
- 2) Promozione di nuovi servizi;
- 3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
- 4) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi;
- 5) Promozione, sviluppo e sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali, e di programmi che comportino il miglioramento della qualità della vita.

CAPO II

INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 14 FINALITA'

Fra i possibili servizi istituiti già dalla L.R 09.05 n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano. L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, non deve essere ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza. Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare. Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio - assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sbocchi positivi. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. In particolare, con il presente regolamento s'intende:

_ Assicurare le essenziali condizioni materiali di vita; Promuovere l'autosufficienza e l'autonomia materiale ed economica; Contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione; Favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo

Gli interventi del regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche al fine di una loro quantificazione.

Per questo motivo l'assistenza economica costituisce una forma di intervento, limitata nel tempo, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune. Raramente è solo in casi eccezionali di comprovata emergenza più forme di assistenza possono essere indirizzate al medesimo soggetto beneficiario.

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Pantelleria, per gli extracomunitari, da almeno due anni che si trovino in condizioni di disagio socio-economico. I

cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente legislazione nazionale sull'immigrazione. Sono esclusi dai benefici del presente regolamento tutti i cittadini privi di residenza stabile, iscritti presso le convivenze anagrafiche convenzionalmente create. Restano salve le disposizioni previste dalla vigente normativa in merito agli obblighi del Comune quale domicilio di soccorso. Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità economica. Al servizio di assistenza economica si può accedere una sola volta nel corso dell'anno di riferimento ed esclusivamente entro i termini stabiliti da apposito avviso pubblico annuale.

ART. 15 GARANZIE

I servizi e gli interventi socio-assistenziali saranno promossi di modo che sia sempre garantita:

_ La riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente; L'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno; La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili

ART. 16 PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

I destinatari sono coinvolti all'interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.14. La presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza dei servizi pubblici e del privato sociale. L'accertamento dello stato di bisogno è requisito indispensabile per la concessione di contributi e viene accertato tramite indagine sociale svolta dall'assistente sociale che potrà, inoltre, acquisire informazioni tramite la polizia municipale.
2. La predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.
3. Il rifiuto di qualsiasi intervento alternativo al sostegno economico, previsto dal piano individualizzato di assistenza comporta la perdita dei requisiti essenziali per beneficiare degli interventi economici previsti dal presente regolamento.
4. La verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
5. Per i cittadini extracomunitari che intendono integrarsi nel contesto sociale e lavorativo, il progetto personalizzato di intervento dovrà prevedere uno specifico percorso di alfabetizzazione alla lingua italiana.

ART. 17 REQUISITI, CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI E LORO QUANTIFICAZIONE

1. Condizioni di accesso agli interventi economici previsti dal presente regolamento:

requisiti di cui all'art. 14; avvio del progetto individualizzato; collaborazione e accettazione del piano individualizzato di assistenza definito dall'Assistente Sociale; Risorse economiche inferiori ai parametri di seguito definiti

2. Definizione di nucleo familiare:

Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona così come previsto dal D.P.R. 223/89. La stabile convivenza di persone che pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare consente l'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento;

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti conviventi. I richiedenti sono tenuti a presentare la certificazione ISE. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo. Il contributo massimo erogabile avrà come riferimento il minimo vitale stabilito dalla normativa vigente.

Per "minimo vitale" si intende la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita. Il minimo vitale viene calcolato facendo riferimento alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata, secondo gli indici Istat, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, nella sua consistenza di fatto. Ai fini del presente regolamento, la valutazione del minimo vitale dell'intero nucleo familiare viene stabilita sommando le quote percentuali, calcolate sull'importo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, di ogni singolo componenti come riportato nella tabella seguente:

VALUTAZIONE DEL MINIMO VITALE		
N. COMPONENTI	NUCLEO FAMILIARE GRADO DI PARENTELA	% IMPORTO PENSIONE MINIMA INPS
1	PERSONA SINGOLA	75%
1	CAPOFAMIGLIA	70%
2	CONIUGE/CONVIVENTE MAGGIORENNE	25%
3	1° FIGLIO MINORENNE A CARICO sino a 14 anni	35%
4	2° FIGLIO MINORENNE A CARICO	20%
5	3° FIGLIO MINORENNE A CARICO	15%
6	PER OGNI ALTRO COMPONENTE	10%

Quantificazione del contributo:

Per quantificare l'importo del contributo massimo erogabile è necessario procedere nel modo seguente:

1) definire il fabbisogno economico del nucleo familiare secondo il calcolo del minimo vitale come riportato nella tabella superiore;

- 2) calcolare l'importo del contributo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra le risorse economiche e patrimoniali possedute dal nucleo familiare (certificate dal soggetto richiedente, tramite certificazione ISE) ed il "minimo vitale" calcolato secondo la tabella sopra riportata;
- 3) sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISE da ciascuno dei componenti il nucleo;
- 4) sottrarre qualsiasi altro beneficio, anche di natura non economica, percepito dal nucleo familiare rapportabile ad un valore economico quantificabile; Il risultato delle operazioni è l'importo massimo erogabile.

I contributi erogabili potranno consistere anche in beni materiali il cui valore di mercato sarà equivalente al contributo monetario. Se il nucleo familiare beneficia di altre misure di sostegno economico per esigenze abitative a totale carico del comune al contributo massimo erogabile dovrà essere scorporata una quota del 35%. Ogni altro beneficio economico percepito dal nucleo familiare da parte di enti pubblici, concorre al calcolo del contributo massimo erogabile. I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

3. Composizione del reddito del nucleo familiare

Concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare inoltre, le seguenti entrate:

- Gli importi effettivamente corrisposti al nucleo familiare da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Il Servizio Sociale professionale è tenuto ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare;
- Il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o altri redditi percepiti;
- I redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali;
- Le pensioni, le rendite, altre somme che il richiedente o un componente il nucleo percepisce;
- Gli assegni familiari;
- Gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- Le pensioni di inabilità;
- I sussidi erogati dallo stato o da altri enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari.

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato. L'Amministrazione procederà a idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, sia direttamente, avvalendosi della collaborazione di altri uffici dell'Amministrazione compresa la polizia municipale, sia attraverso l'intervento della Guardia di Finanza. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le dichiarazioni di legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite. I contributi comunali sono erogati per integrare eventuali misure di contrasto alla povertà previste dallo Stato o da altri enti pubblici.

ART. 18 INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Gli interventi economici erogati dal Comune di Pantelleria mirano al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art.14 e si articolano in:

A. Sostegno economico di inserimento sociale

B. Sostegno economico una tantum finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale;

C. Forme Alternative di Intervento Economico Quali Buoni Spesa spendibili presso fornitori convenzionati con l'Amministrazione comunale

ART.19 SOSTEGNO ECONOMICO DI INSERIMENTO SOCIALE – DESCRIZIONE

È l'intervento economico che mira a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone (abili al lavoro) che si attivano per raggiungere l'autonomia economica. L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico", ove il piano individualizzato di assistenza sarà orientato tra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale. Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il Servizio Sociale si avvarrà in questo senso anche di quanto previsto all'art. 10 del regolamento.

ART. 20 SOSTEGNO ECONOMICO DI INSERIMENTO SOCIALE – DISCIPLINA

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- Possesso dei requisiti di cui agli art. 14;
- Avvio del percorso di cui all'art.16;
- Situazione economica entro i parametri di accesso previsti all'art. 17;
- Il singolo o i membri del nucleo familiare potenziali percettori di reddito siano iscritti alle apposite liste dei centri per l'impiego (ex ufficio di collocamento). La durata massima dell'intervento è di mesi tre. L'intervento può essere proposto una sola volta durante l'anno solare. È facoltà del Servizio Sociale Professionale proporre l'intervento anche a mesi alternati. L'eventuale nuova istanza presentata dal medesimo beneficiario, potrà essere accolta non prima che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla conclusione del precedente intervento, previa verifica delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

ART. 21 MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL SOSTEGNO ECONOMICO DI INSERIMENTO

Non potranno beneficiare del sostegno economico di inserimento le persone o i componenti del nucleo familiare che, durante l'erogazione dell'intervento:

1. rifiutano offerte di lavoro anche temporanee;
2. tengono comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
3. non rispettano gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza" in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa;

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

ART. 22 INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO

L'intervento economico finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che, trovandosi a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico richiedono un eccezionale e straordinario onere economico. L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui all'art. 14
2. situazione economica entro i parametri definiti dall'art.17

L'ammontare dell'intervento definito da parametri oggettivi viene individuato con delibera di Giunta, secondo gli stanziamenti previsti nel Bilancio; il responsabile del procedimento amministrativo curerà l'iter relativo al quantum da corrispondere, a ciascun soggetto ammesso al Servizio di Assistenza Economica. Il contributo può essere erogato una sola volta nell'anno solare. Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà le condizioni del richiedente ed esprimerà parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato il rispetto del "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

ART. 23 INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socio-economiche, che presentano difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale promuove nuovi servizi quali il servizio di accompagnamento al lavoro (SAL) e /o accordi di collaborazione con enti di formazione ed organizzazioni del privato sociale. Inoltre il Comune attiva misure volte a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà socio-economica attraverso l'avvio di borse di lavoro e/o tirocini formativi con cooperative sociali, associazioni, imprese del territorio convenzionati.

ART. 24 SERVIZIO CIVICO

Il Comune di Pantelleria promuove, tra gli interventi socio-assistenziali per quei soggetti privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, attività di servizio civico quali:

- Custodia di aree verdi, giardini pubblici, impianti sportivi
- Custodia e pulizia bagni pubblici
- Piccola manutenzione di strutture pubbliche;
- Piccola manutenzione di aree verdi;
- Lavori di piccola manutenzione di edifici pubblici, scuole, edilizia residenziale pubblica comunale, ecc.

L'attività di servizio civico non sostituisce il normale servizio che il Comune eroga per il tramite dei propri dipendenti o tramite affidamento a terzi.

ART. 25 FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Il Comune di Pantelleria partecipa al fondo di solidarietà sociale gestito dalla Caritas cittadina di Pantelleria. Le modalità attuative della suddetta partecipazione sono stabilite mediante appositi provvedimenti avente natura organizzativa o gestionale adottati dalla giunta municipale e/o dal responsabile del servizio.

ART. 26 INTERVENTI PER FACILITARE LA RICERCA DI ALLOGGI

Il servizio sociale del Comune definisce interventi per facilitare la ricerca di alloggi a singoli e nucleo familiari in difficoltà per il superamento delle situazioni relative alla emergenza abitativa.

ART. 27 PRESENTAZIONE ISTANZA

La domanda di accesso agli interventi di cui ai precedenti articoli va inoltrata all'ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Pantelleria, utilizzando apposito modello pre-stampato, corredata di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta. Gli operatori del Segretariato Sociale assicureranno ogni necessaria assistenza alla compilazione dei modelli di domanda nonché ogni necessario sostegno ai fini di una corretta ed esauriente informazione. L'ufficio di Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda. L'Assistente Sociale è competente riguardo alla fase di rilevazione del bisogno e di valutazione della domanda a cui, di norma, procede tramite ulteriori colloqui con parenti e persone significative, e con visite domiciliari. Le istanze di richiesta degli interventi economici dovranno, in ogni caso, esporre le motivazioni specifiche della richiesta e consentire la valutazione dell'istruttoria. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'ufficio di Servizio Sociale, dopo attenta analisi delle risorse disponibili.

La fase istruttoria potrà inoltre comprendere la rilevazione di ulteriori elementi conoscitivi quali:

1. condizione di salute del nucleo familiare
2. situazione familiare e sociale in generale, con particolare attenzione ai rapporti tra i componenti del nucleo
3. condizione abitativa
4. condizione professionale ed occupazionale del richiedente e dei conviventi
5. altro elemento o circostanza utile a delineare l'effettiva situazione del richiedente e dei suoi familiari
6. L'avviso pubblico annuale e lo specifico modulo di domanda potranno prevedere altra documentazione da allegare all'istanza nel rispetto della normativa di riferimento.

Laddove è necessaria, la valutazione professionale del bisogno effettuata dall'Assistente sociale, riguarda la situazione sociale, personale e familiare del richiedente, oltre che la situazione economica o sanitaria, se necessario, attraverso il riscontro documentale e/o colloqui, ispezioni e visite domiciliari, volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno. Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale assunta dall'ufficio di Servizio Sociale, vistata dal Dirigente del Settore. L'istruttoria viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito negativo, alla richiesta dell'utente corrisponderà una risposta scritta e motivata da parte dell'ufficio di servizio sociale, secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e dalla L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, che, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03, provvede anche a far sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati. Il responsabile del caso, inoltre, detiene la documentazione del percorso di accesso, nonché quella relativa all'erogazione del servizio in forma cartacea e/o su scheda informatizzata dell'utente.

ART. 28 VERIFICA DEGLI INTERVENTI

È compito dell'Assistente sociale verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto personalizzato di cui all'art. 19, al fine di valutare il perseguimento dello stesso oppure prevedere eventuali modifiche e/o integrazioni

ART. 29 CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

I beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. L'ufficio di servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine l'Amministrazione Comunale attiverà convenzioni e protocolli d'intesa operativi con altre pubbliche amministrazioni (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Qualora, dai controlli effettuati, dovessero emergere abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore IV adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

ART. 30 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal servizio sociale del Comune di Pantelleria nell'adempimento delle istruttorie è utilizzata esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattata esclusivamente per fini socio-assistenziali in conformità con le normative sulla privacy (D. Lgs. 196/03)

ART. 31 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per le famiglie in cui vi siano componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Pantelleria, (es: SERT, DSM, ecc..) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il Servizio Sociale del Comune deve integrare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi.

Il Servizio Sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

_ di erogare il contributo direttamente al soggetto creditore;

_ di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistono situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo. Il Dirigente del settore provvede alla piena applicazione del regolamento per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia attualmente in vigore.

ART.32 ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
- Nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso.
- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti

ART. 33 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di mesi tre, rinnovabile per altri tre mesi, e comunque per un arco temporale non superiore a mesi 6 , previa verifica delle condizioni socio-economiche e sanitarie degli utenti.

L'intervento continuativo, ma non definitivo, è previsto in presenza di situazioni di bisogno economico che si protraggono nel tempo, determinate da malattia, disoccupazione involontaria o altra causa che impedisca l'esercizio di una attività lavorativa e in assenza di rete parentale di sostegno (entro obbligo di legge) o conviventi. Il contributo verrà erogato solo se sussistono le condizioni di cui all'art. 17 e secondo gli indicatori di disagio e qualora il soggetto richiedente non è in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa.

ART.34 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA O "UNA TANTUM"

L'assistenza Economica Straordinaria o contributi economici "una tantum" è tesa ad affrontare situazioni di emergenza in presenza di stato di bisogno determinato da cause eccezionali e/o impreviste che comportino per gli interessati particolari oneri finanziari che possono compromettere il bilancio familiare. Essa pertanto è utilizzabile per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria), è erogata in un'unica soluzione e non è ripetibile nel corso dell'anno.

L'assistenza Economica Straordinaria o contributo economico "una tantum" verrà erogata a seguito di accertate e gravose situazioni economiche, dopo l'avvenuta verifica dell'impossibilità del richiedente e dei suoi familiari a far fronte al bisogno manifestatosi;

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente, è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumo,

stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, viene stabilita in rapporto al tipo di bisogno, alle condizioni economiche della famiglia del richiedente e della disponibilità del bilancio.

L'intervento straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto per: assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente e può essere concesso una sola volta all'anno. L'ammontare del contributo straordinario viene stabilito, secondo i parametri oggettivi definiti per legge e definiti dal presente regolamento, dal Responsabile del provvedimento amministrativo, visto dal Dirigente, secondo la disponibilità di Bilancio.

Il richiedente dovrà dimostrare di aver utilizzato il contributo ai fini della richiesta stessa ed inviare all'Amministrazione le pezze giustificative, richieste dall'Ufficio. In mancanza si decadrà dal diritto al contributo per il futuro e si dovranno restituire le somme non rendicontate. Per le modalità di erogazione del contributo e della valutazione della condizione economica valgono i criteri che individuati all'art. 17 del presente Regolamento.

TIPOLOGIE D'INTERVENTO;

1 Situazione di grave patologia che necessita di interventi sanitari fuori la Regione Sicilia attestati da certificazione medica dell'A.S.P. Trapani oppure da Ospedali o Cliniche Universitarie della Regione Sicilia;

2 Situazione di grave stato di salute che comporta cure radioterapiche, chemioterapiche, malattie croniche degenerative (in regime di ricovero ospedaliero ordinario o day-hospital) che implicano spostamenti presso strutture di cura pubbliche o convenzionate, entro il territorio della Regione Sicilia ma al di fuori del territorio del Comune di Pantelleria la cui necessità è attestata da certificazione medica dell'A.S.P. Trapani oppure da Ospedali o Cliniche Universitarie della Regione Sicilia

3 Interventi che si rendono necessari a causa di situazioni personali e familiari sopraggiungente alla famiglia monogenitoriali con figlio minore a carico di età compresa tra 0 a 1 anno, nel periodo successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze di cui al relativo avviso pubblico annuale. Il contributo, nello specifico, non potrà superare l'importo di 500 euro .

4 Interventi che si rendono necessari a causa di eventi catastrofici o di situazione di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita, tra cui anche le vittime di eventi delittuosi. La specifica situazione prevista nel presente punto deve essere comprovata da valida documentazione. Il contributo, nello specifico, non potrà superare l'importo di 500 euro.

5 Contributo straordinario per morte improvvisa di un capo famiglia unico percettore di reddito , contributo per un importo non superiore a 500 euro.

6 Contributo straordinario per spese sostenute per l'acquisto di dispositivi per l'inserimento sociale per paziente oncologico e malattie croniche degenerative per un importo pari al 70% e comunque non superiore a 150 euro solo per una volta.

-Nel caso si tratti di situazioni di cui al punto 1 al soggetto beneficiario del contributo vengono rimborsate le spese relative al viaggio effettuato tramite aereo, treno, bus, nave, vitto e alloggio con le limitazioni e modalità previste per gli impiegati comunali.

Il contributo può essere concesso al richiedente e ad un accompagnatore nel caso in cui il soggetto affetto da patologia grave è un minore o nel caso in cui il soggetto adulto affetto da patologia necessita di un accompagnatore così come attestato dalla struttura che ha rilasciato il certificato medico richiamato nel punto 1.

Ai beneficiari della prestazione straordinaria verrà anticipato il titolo di viaggio andata e ritorno, mentre la restante parte verrà rimborsata dal Responsabile del procedimento amministrativo previa presentazione dei documenti, in originale, giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta dal soggetto/i per l'effettiva presenza relativa al periodo di permanenza presso la struttura sanitaria indicata dal medico richiamato al punto 1.

Per il rimborso del titolo di viaggio l'Ufficio amministrativo, corrisponderà la somma alle agenzie di viaggio che hanno emesso il titolo.

-Nel caso si tratti di situazioni di cui al punto 2, il richiedente deve presentare attestazione delle terapie da effettuare rilasciata dall'A.S.P. Trapani oppure da Ospedali o Cliniche Universitarie della Regione Sicilia con l'indicazione della struttura pubblica o convenzionata presso cui il soggetto deve svolgere le terapie. L'erogazione del contributo avverrà previa presentazione di attestazione da parte delle suddette strutture dell'avvenuto svolgimento delle terapie. Al soggetto beneficiario del contributo di cui al punto 2 verrà erogato un contributo di € 20.00 per ogni terapia effettivamente svolta per un importo complessivo non superiore tre volte la quota base del minimo vitale.

- Nel caso si tratti di situazioni di cui al punto 3 i soggetti beneficiari del contributo potranno beneficiare del contributo straordinario solo ed esclusivamente per una sola volta, in quanto successivamente e qualora ricorrano o sussistono i requisiti, potranno presentare istanza per l'accesso ai contributi continuativi entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico annuale.

ART. 35 FORME ALTERNATIVE DI INTERVENTO ECONOMICO QUALI BUONI SPESA

L'intervento consiste nella erogazione, sulla base di un progetto sociale concordato con l'Assistente Sociale responsabile del caso, di buoni d'acquisto spendibili presso fornitori convenzionati con l'Amministrazione comunale per:

1. generi alimentari e prodotti per l'igiene della persona e della casa;
2. farmaci prescritti dal medico o prodotti farmaceutici.

Tale intervento è finalizzato a dare una risposta immediata e temporanea ad una manifestazione di bisogno economico nei confronti di persone o nuclei in particolari condizioni di indigenza (le condizioni economiche sono verificate secondo le modalità di seguito precisate).

Il buono è erogato nominativamente e non è cedibile. Ha una validità temporale definita al momento della erogazione. In caso di smarrimento da parte dell'utente beneficiario non è prevista alcuna sostituzione; lo stesso sarà tenuto a sottoscrivere all'ufficio preposto apposita dichiarazione di smarrimento resa ai sensi del DPR 445/00. Sarà cura dell'ufficio servizi sociali fare i dovuti accertamenti.

L'utente beneficiario è tenuto al pieno rispetto delle condizioni e modalità previste nel progetto sociale e al corretto utilizzo dei buoni spesa. L'eventuale utilizzo non corretto dei buoni spesa da parte dell'utente beneficiario comporta l'immediata sospensione del beneficio economico.

Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagine: DIRETTA, attraverso la visita domiciliare effettuata dal Servizio Sociale Comunale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare. La visita domiciliare viene effettuata, a completamento della richiesta presentata, dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici. Tali accertamenti formano parte integrante della richiesta di assistenza economica ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti; INDIRETTA, attraverso accertamenti particolari l'Ufficio di Servizio Sociale che ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazioni da parte delle Autorità competenti limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati. Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria. L'Assistente Sociale provvede alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte.

Per ogni domanda, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti gli accertamenti e le informazioni disposte, si dovrà formulare apposito parer sottoscritto dall'Assistente Sociale.

CAPO III

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

ART. 36 TIPOLOGIA SERVIZI

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, istituisce i seguenti servizi:

- a) Assistenza domiciliare;
- b) Ricoveri presso istituti convenzionati;
- c) Soggiorni climatico-termali ed iniziative ricreative culturali e del tempo libero;
- d) Attività lavorativa integrata;

ART. 37 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

L'Amministrazione Comunale istituisce il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, nel rispetto della normativa nazionale, L. 328/00, nonché delle Linee Guida pubblicate dalla Regione Siciliana nel novembre 2002, e delle leggi di settore sociale della Regione Siciliana prioritariamente per coloro che risultano non inseriti in un nucleo familiare (D.P. n. 158/96).

ART. 38 FINALITA'

Il servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono agire negativamente su queste fasce di utenza, determinandone l'isolamento, l'esclusione o la istituzionalizzazione. In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una analisi dei bisogni e valutazione personalizzata, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera.

ART. 39 PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni previste dalla legge regionale 22 del 1986

1) Servizio sociale e sostegno psicologico; 2) Assistenza infermieristica; 3) Aiuto domestico; 4) Fornitura o preparazione di pasto caldo a domicilio; 5) Servizio di lavanderia; 6) Disbrigo pratiche; 7) Igiene e cura della persona.

ART. 40 STANDARD ORGANIZZATIVI

Per la realizzazione dei servizi di cui ai precedenti articoli, si rendono necessari i seguenti operatori:

a) Assistente sociale coordinatrice del servizio; b) Assistenti domiciliari, uno ogni 8/12 utenti (in relazione alle prestazioni attivate); c) Infermiere professionale; d) Ausiliario e) Autista;

Il personale da adibire al servizio deve essere di buona condotta morale e civile e fornito di titolo di studio specifico. Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà affidato, tramite accreditamento e convenzione, ad Enti del Terzo Settore.

ART. 41 RESPONSABILITA' E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'Ufficio di Servizio Sociale è l'organo di programmazione, coordinamento e controllo del servizio, al quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni da parte dell'Ente appaltante, degli Operatori in Servizio, delle prestazioni effettuate e tutte le eventuali variazioni rispetto al servizio e al personale incaricato. L'Ufficio di Servizio Sociale Comunale è tenuto ad effettuare sopralluoghi e controlli in ordine al servizio erogato informando l'Amministrazione con cadenza trimestrale.

ART. 42 AVENTI DIRITTO

Possono usufruire del servizio gli anziani di ambo i sessi, che abbiano compiuto almeno 55 anni per le donne, e 60 per gli uomini, residenti nel Comune di Pantelleria, in condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva, senza idoneo supporto familiare.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.), con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge n.448/2001, maggiorato (Circ. n. 8 del 27.06.1996):

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due componenti;
- c) dell'ulteriore 25% per ogni componente adulto oltre il secondo;
- d) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore.

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia. Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

ART. 43 ACCESSO AI SERVIZI

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, nonché di cittadini in genere, presentando istanza presso l'ufficio di Servizio Sociale corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificato medico attestante lo stato di salute dell'anziano;
- b) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni "Dichiarazione ISE ed ISEE"
- c) Fotocopia documento di riconoscimento;
- d) Eventuale certificato di invalidità rilasciato da apposita Commissione Medica dell'ASP o riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92;
- e) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno (certificati medici specialistici, atto notorio, ecc.);
- f) Certificato di stato di famiglia.

L'ufficio di Servizio Sociale, provvederà a predisporre un bando ed in seguito alle istanze pervenute, provvederà ad effettuare relative Visite Domiciliari. L'esame dello stato di precarietà psico-fisica, mancanza di adeguato supporto familiare, di precarietà finanziaria e della situazione abitativa determineranno le condizioni per predisporre idonea graduatoria dei soggetti che beneficeranno del servizio.

ART. 44 PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI CRITERI FISSATI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

L'ufficio di Servizi Sociali nel predisporre la relativa graduatoria dei richiedenti il servizio, si atterrà ai seguenti criteri:

1° criterio: SITUAZIONE FAMILIARE

Punti 10 : anziano che vive da solo;

Meno Punti 5 : se vive con coniuge autosufficiente;

Meno Punti 2 : se vive con coniuge parzialmente autosufficiente;

Punti 5 : se vive con coniuge non autosufficiente;

Meno Punti 5 : se vive con altro familiare autosufficiente;
Meno Punti 2 : se vive con altro familiare parzialmente autosufficiente;
Punti 5 : se vive con altro familiare non autosufficiente;
Punti 4: se l'anziano non ha figli;
Punti 1 se i figli vivono fuori dal territorio del Comune di Pantelleria;
Punti 1 se la rete parentale vive fuori dal territorio del Comune di Pantelleria;

2° criterio: CONDIZIONE SANITARIA:

Punti 3 se le condizioni di "vista" sono parziali;
Punti 5 per la cecità;
Punti 3 se le condizioni uditive sono parziali;
Punti 5 per la sordità;
Punti 3 per deambulazione parziale;
Punti 5 se impedito nella deambulazione.
Punti 3 se sottoposto a terapia farmacologia in forma continuativa;
Punti 1 se sottoposto a terapia farmacologia in forma temporanea.
Punti 1 se sottoposto a altre forme di terapia a pagamento.

3° criterio: MANSIONI QUOTIDIANE

Punti 3 se ha bisogno di aiuto nel vestirsi;
Punti 5 se incapace nel vestirsi;
Punti 3 se ha bisogno di aiuto nell'igiene della persona;
Punti 5 se incapace nell'igiene della persona;
Punti 3 se ha bisogno di aiuto nella preparazione dei pasti;
Punti 5 se incapace nella preparazione dei pasti;
Punti 3 se ha bisogno di aiuto nella pulizia dell'ambiente;
Punti 5 se incapace nella pulizia dell'ambiente;
Punti 3 se ha bisogno di aiuto nelle commissioni esterne;
Punti 5 se incapace nelle commissioni esterne;

4° criterio: VITA DI RELAZIONI

Punti 1 se ha scarsi contatti sociali;
Punti 3 se i contatti sociali sono assenti;
Punti 1 se ha scarsi rapporti con i figli;
Punti 3 se i rapporti con i figli sono assenti;
Punti 1 se ha scarsi rapporti con i parenti;
Punti 3 se i rapporti con la rete parentale sono assenti;

5° criterio: OSSERVAZIONI OBIETTIVE

Punti 1 se l'igiene della casa è sufficiente;
Punti 3 se l'igiene della casa è precaria;
Punti 1 se l'igiene personale è sufficiente;
Punti 3 se l'igiene personale è precaria;

Punti 1 se la condizione psicologica è mediocre;
Punti 3 se la condizione psicologica è precaria;
Punti 1 se il supporto sociale è insufficiente;
Punti 3 se il supporto sociale è nullo;

6° criterio: INCAPACITA' MANSIONI QUOTIDIANE

Punti 1 se condizioni temporanee;
Punti 3 se abitudini di vita;
Punti 5 se continuative.

ART. 45 RICOVERI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI E INABILI CRITERI GENERALI

Il Comune di Pantelleria si propone di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione. L'intervento di ricovero presso strutture residenziali iscritte all'Albo Regionale è rivolto ad anziani ed inabili non autosufficienti, privi di supporto familiare, bisognosi di assistenza continua. L'intervento potrà essere temporaneo o definitivo, e comunque strumentale al recupero psico-fisico della persona anziana, e vi si dovrà ricorrere solo quando la famiglia è temporaneamente impossibilitata o inidonea ad assolvere al proprio ruolo. L'intervento di ricovero e il ricorso all'istituzionalizzazione dovrà sempre essere considerato secondario a qualsiasi intervento che consenta la permanenza del soggetto assistito nel proprio ambiente familiare, secondo il principio della sussidiarietà.

ART. 46 DEFINIZIONE E PRINCIPI

I servizi residenziali per anziani si suddividono in:

- Case albergo;
- Case di Riposo o Residenze per anziani;
- Case protette per anziani o disabili;
- Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani o disabili.

- 1) La Casa albergo è destinata agli anziani autosufficienti che, per senilità avanzata, per problemi di solitudine e/o abitativi, richiedono una soluzione di carattere sociale.
- 2) La Casa di Riposo o Residenza per anziani è una struttura residenziale comunitaria destinata agli anziani autosufficienti che, per senilità avanzata, per solitudine o motivi familiari, richiedono garanzie di protezione nell'intero arco della giornata.
- 3) La Casa Protetta è destinata alle persone non autosufficienti a causa di elevati limitazioni fisiche e psichiche. Si caratterizza per la contiguità delle prestazioni di tipo assistenziale e sanitario.
- 4) La residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura sanitaria assistenziale per anziani o disabili con gravi problemi di non autosufficienza ad andamento cronico degenerativo, gestito dall'Azienda Sanitaria.

ART. 47 AVENTI DIRITTO

Il servizio può essere richiesto dagli anziani che abbiano compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini e gli inabili, residenti nel Comune da almeno due anni, non autosufficienti o parzialmente

autosufficienti a tutti gli effetti valutati tali dall'Unità Valutativa Geriatrica dell'ASP competente territorialmente, soli e privi di adeguato supporto familiare (art. 433 del C.C.).

La richiesta può essere avanzata all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune dall'interessato o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado, nonché, dalla competente autorità giudiziaria e, comunque, in armonia a quanto stabilito dal D.P.R.S. n. 158/96.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Al pagamento della retta di ricovero provvedono in ordine di priorità:

- Gli utenti con il loro reddito personale. Alla determinazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi compresi gli assegni a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, nonché indennità di accompagnamento (Circ. 8 del 27.06.1996). In questo caso il Comune si riserva di scegliere la struttura residenziale.
- I parenti obbligati agli alimenti e/o assistenza (Art. 433 e seguenti del C.C. Tit. XIII) ;
- La ASP di appartenenza per i casi di compartecipazione sanitaria.
- Il Comune, previa domanda corredata da ISE, in situazione di insufficiente reddito personale e di assenza di parenti obbligati per legge (Art. 433 del C.C. Tit. XIII), ovvero di inesistenza dei presupposti di cui agli art. 434 e seguenti del C.C.

ART. 48 COMPARTECIPAZIONE

Il Comune non interviene nel pagamento della retta per anziani autosufficienti in quanto, in un'ottica di domiciliarità, vengono offerti servizi per aiutare il cittadino a rimanere presso la propria abitazione.

Il Comune provvederà alla compartecipazione a favore delle persone non in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta socio-assistenziale in presenza delle seguenti condizioni:

- a) Il cittadino si trovi in situazione di insufficiente reddito personale e di assenza di parenti obbligati per legge (Art. 433 del C.C. Tit. XIII).
- b) il cittadino sia residente nel Comune di Pantelleria con residenza antecedente alla data di ingresso nella struttura residenziale
- c) il cittadino abbia avviato le procedure per la domanda di invalidità civile e di indennità di accompagnamento.

Il Comune non ammetterà ai servizi richiesti i soggetti che dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari il cui valore commerciale consente, con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il nucleo familiare, ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

Tuttavia, per particolari casi, è facoltà del Comune, previa valutazione dell'Ufficio di Servizio Sociale ammettere ai servizi richiesti anche i soggetti che dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari adeguati e in questo caso il Comune condiziona il proprio intervento alla sottoscrizione, da parte della persona ricoverata che sia proprietaria di beni mobili o immobili, di atto pubblico di trasferimento al Comune di detti beni. Possono ciò scongiurare i futuri eredi o aventi causa provvedendo personalmente all'integrazione.

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione posto a carico dell'assistito si valuta la situazione economica definita ai sensi del D.Lsg. 109/1998 indicatori della situazione economica (ISE).

Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (assegni a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, nonché indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove sia consentito dalla normativa specifica.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

I limiti di reddito, la compartecipazione al costo dei servizi e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive impartite dalla Regione e/o Leggi di Settore.

ART. 49 PROCEDURA

L'inserimento in una struttura residenziale deve essere effettuato sempre con il consenso della persona interessata quando è in grado di esprimere la propria volontà, oppure, in caso contrario, con il consenso di chi esercita la tutela o la curatela, o in attuazione di un Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Certificazione o Autocertificazione attestante la residenza e lo stato di famiglia;
2. Certificato medico attestante lo stato di malattia, e/o invalidità civile;

3. Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni del nucleo familiare del diretto beneficiario del contributo e dei parenti chiamati ad intervenire (art. 433 codice civile);

4. Certificazioni o Autocertificazioni relative al reddito comprensivo di: importo pensionistico, eventuale rendita I.N.A.I.L., eventuale indennità di accompagnamento, eventuali redditi da immobili o da altre fonti

5. Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni del richiedente e di tutti gli obbligati per legge.

Art. 50 SOGGIORNI CLIMATICO-TERMALI ED INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

E' un servizio sociale destinato a minori, anziani, soggetti svantaggiati, ed eventuali nuclei familiari, inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale. Per quanto concerne i minori sono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economico-sociali precarie oppure minori portatori di handicap. I soggiorni climatici, marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.

Detti soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente. E' opportuno accertare preventivamente le condizioni fisiche dei richiedenti mediante certificazione rilasciata dal medico curante con l'indicazione dello stato di salute del richiedente, ed eventuali terapie da seguire, nonché la presenza di particolari malattie per le quali è necessaria la somministrazione di pasti dietetici o eventuali accorgimenti per le escursioni. La fascia di età dei soggetti svantaggiati e dei nuclei familiari è compresa tra 18 e 35 anni. Il numero limite dei partecipanti al soggiorno viene stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale compatibilmente con le risorse disponibili. Per meglio realizzare le finalità proposte, è opportuno che la durata di ciascun soggiorno non sia inferiore a tre, né superiore a dieci giorni. L'Amministrazione Comunale può, altresì, organizzare gite culturali giornaliere che possono avere finalità di svago e di rapporti sociali. Ogni soggiorno si effettuerà in periodo di bassa stagione di ogni anno e in struttura alberghiera avente le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere architettoniche e, ove si articolasse in più piani, dovrà essere dotata di ascensori;
- impianti di condizionamento di aria calda e fredda;
- camere singole, doppie, triple e matrimoniali provvisti di servizi igienici;
- locali per attività di svago e di animazione.

Il viaggio dovrà effettuarsi con mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze dell'utente, prevedendo, se è il caso, sosta con pernottamento, pranzo o cena. Per tutta la durata del soggiorno si effettueranno pensioni complete comprese le bevande e, la somministrazione dei pasti, avverrà in ottemperanza ai menù elaborati e presentati in offerta e, ove fosse necessario, saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo dell'accompagnatore e del personale sanitario. Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed attività ricreative che si intendono effettuare. Inoltre, per meglio contribuire alla crescita culturale ed alla conoscenza del Paese, è opportuno prevedere diverse escursioni e,

qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse superare le 2 ore, è preferibile effettuare il pranzo nelle località dell'escursione. Contemporaneamente si dovrà dare la possibilità, a chi non vorrà effettuare l'escursione, di trascorrere il tempo libero in hotel in forma costruttiva e ricreativa. L'efficienza del servizio prevede la presenza di personale con qualifica e professionalità diverse, così come previsto dal D.P.R.S. 29.06.88 e precisamente:

- Accompagnatore:

E' una delle figure centrali su cui si fa affidamento per la riuscita delle iniziative.

- Infermiere professionale:

L'infermiere professionale dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche e delle eventuali diete da osservare a ciascun utente.

- Medico: a discrezione dell'Amministrazione.

All'occorrenza, questi dovrà effettuare interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

L'Amministrazione Comunale designa un Responsabile, che convocherà il gruppo prima della partenza. Egli assisterà il gruppo per tutta la durata del soggiorno, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo. Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiornerà con loro, vigilerà sui rapporti fra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione Comunale su ogni variazione di programma. E' discrezione dell'Amministrazione autorizzare la partecipazione dell'Assistente Sociale Comunale proprio per garantire, qualora ce ne fosse bisogno, un valido riferimento per gli anziani e rispondere alla generalità dei problemi che di volta in volta emergeranno, e valutare l'efficacia dell'iniziativa anche in termini di ricaduta sul territorio. Il soggiorno e/o la gita della durata di un giorno potranno essere realizzati attraverso la concessione di contributi ad Associazioni, Enti Sociali, Onlus, Cooperative Sociali, Circoli Parrocchiali, con sede nel Comune di Pantelleria. In tal caso l'organizzazione del servizio avverrà in collaborazione con questo Comune; la presentazione delle domande e la predisposizione delle graduatorie verrà effettuata dall'Ufficio Sociale del Comune. L'entità del contributo da concedere è condizionato sia dal numero degli anziani che parteciperanno, sia dalla località scelta e, comunque, dalla disponibilità finanziaria del Comune.

Art. 51 PROCEDURA E CRITERI FISSATI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Gli interessati, residenti da almeno un anno nel territorio del Comune di Pantelleria, potranno produrre dopo la pubblicazione del bando, apposita istanza presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

In base alle domande pervenute ed alle somme previste per la realizzazione del servizio, dovrà essere predisposta, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, una graduatoria secondo i criteri di cui al D.A. n. 867 del

15.04.2003 che darà precedenza agli utenti che non hanno partecipato a tali iniziative negli anni precedenti o che vi hanno partecipato meno volte. I partecipanti anziani, prima della partenza, dovranno produrre una certificazione medica attestante le condizioni psico-fisiche. I limiti di reddito, per l'accesso gratuito al soggiorno climatico sono determinati secondo la certificazione I.S.E. La compartecipazione al costo del servizio e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive regionali.

Rimane ferma, comunque, l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso al servizio, essendo questo destinato a tutti i cittadini, e tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari del Comune garantire prioritariamente coloro che non dispongono di risorse economiche.

L'Amministrazione Comunale tuttavia, tenuto conto dei fondi comunali disponibili in bilancio, a prescindere dai criteri fissati per la compartecipazione al costo del servizio, potrà stabilire con Delibera di Giunta Municipale, di far pagare una quota pro-capite a ciascun anziano che intende partecipare al soggiorno. L'eventuale fruizione del servizio di soggiorni climatici escluderà i beneficiari dall'accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani.

Art. 52 INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI

L'utilizzazione degli anziani ancora attivi ed autosufficienti in servizi di interesse comunale, è preordinata al superamento alla condizione di solitudine cui spesso gli anziani sono esposti per effetto della cessazione di ogni forma di attività produttiva. (L.R. n. 14/86 e circolare n. 4 del 17.03.1987). Possono accedere al servizio i cittadini residenti nel comune di Pantelleria. Non è preclusa la possibilità di impiego di anziani il cui reddito supera la fascia esente ai fini dell'accesso, essendo l'attività lavorativa preordinata all'inserimento sociale degli anziani mediante la ripresa di nuovi rapporti con la comunità di appartenenza. In tale eventualità non è consentita la corresponsione di alcun compenso. L'Amministrazione comunale attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale, può destinare i cittadini anziani a servizi di:

- a) Sorveglianza e vigilanza presso le scuole;
- b) Servizio di assistenza sugli scuolabus;
- c) Sorveglianza e cura nei giardini, nelle vie e piazze, e nel centro diurno;
- d) Attività di mutuo soccorso nei confronti di altri anziani ed inabili (letture, compagnia e servizi simili);
- e) Accompagnamento dei soggetti portatori di handicap;
- f) Ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà utile attuare.

Art. 53 PROCEDURA ed AVENTI DIRITTO

Gli aspiranti che abbiano conseguito il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne (prevista dall'art.10 della L.R. 14/86) devono produrre domanda, in carta libera, al Sindaco del Comune di Pantelleria, a seguito di manifesto diramato dal Comune una volta l'anno. All'istanza devono essere allegati:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche d' integrazioni;

b) Certificato medico attestante l'idoneità del candidato allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 51 o certificato di invalidità rilasciato da apposita Commissione dell'ASL o riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92.

In base alle domande pervenute, ed alle somme previste per la realizzazione del servizio, dovrà essere predisposta, a cura dell'Ufficio di Servizio Sociale, una graduatoria che darà precedenza agli utenti che non hanno partecipato a tale iniziativa nell'anno precedente. L'Ufficio di Servizio Sociale nel predisporre la relativa graduatoria dei richiedenti, si atterrà ai seguenti criteri:

1° criterio: ETA'

Punti 10: anziano da 55 anni a 65 anni;

Punti 8: anziano da 66 anni a 70 anni;

Punti 6: anziano da 71 anni a 76 anni;

Punti 4: anziano da 77 anni a 80 anni;

Punti 2: anziano da 81 anni a 86 anni;

Punti 0: anziano da 87 anni in su';

2° criterio: REDDITO NUCLEO FAMILIARE

Punti 0: da € 10.000,00 in su:

Punti 2: da € 8.000,00 a € 9.999,00;

Punti 4: da € 7.000,00 a € 7.999,00;

Punti 6: da € 5.000,00 a € 6.999,00;

Punti 8: da € 3.000,00 a € 4.999,00;

Punti 10: da 0 a € 2.999,00;

A parità di punteggio verrà data precedenza all'anziano che ha lavorato meno volte, e comunque, ad un solo componente della famiglia. L'attività lavorativa non compete ai soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare, e che nell'anno in corso, hanno goduto di un contributo economico. L'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito direttive dell'Amministrazione Comunale, stabilisce il numero di anziani da avviare all'attività lavorativa e la loro collocazione.

L'Ufficio di Servizio Sociale esamina le istanze e predispone apposito elenco che sarà pubblicato all'albo pretorio, dal quale saranno chiamati gli addetti nel numero strettamente necessario. L'Ufficio di Servizio Sociale predispone gli atti per la stipula dei contratti d'opera trimestrali o bimestrali, secondo le esigenze dell'ufficio, e curerà le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera. Gli addetti non potranno, in nessun caso, svolgere prestazioni superiori a due ore al giorno, anche non consecutive, secondo le esigenze dell'ufficio.

L'orario deve essere determinato dalla natura del servizio stesso e sarà indicato dall'Ufficio di Servizio Sociale che svolgerà funzioni di coordinamento. Gli addetti possono essere collocati soltanto una volta l'anno, in ordine ai rispettivi impegni, ed in ogni caso fino ad esaurimento della graduatoria dell'anno solare in corso.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta, che deve pervenire tempestivamente. Gli anziani che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli eventuali infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi. La misura del compenso orario forfetario quale forma di intervento a carattere assistenziale e quindi non soggetto ad alcuna ritenuta è quantificata in € 3,97 per i giorni feriali, e € 5,28 per i giorni festivi (circolare A.EE.LL. n. 4/87). Detto compenso sarà rivalutato annualmente, attraverso l'indice Istat dei prezzi al consumo. Inoltre, detto compenso va inteso sia come rimborso forfetario delle spese sostenute da ciascun anziano, che quale intervento di assistenza economica per soggetti in condizione di bisogno, essendo l'integrazione volta esclusivamente al reinserimento dell'anziano nel tessuto sociale di appartenenza.

La gestione dell'attività di integrazione lavorativa degli anziani potrà essere realizzata anche attraverso la concessione di contributi ad Associazioni, Enti Sociali, Onlus, Cooperative Sociali con sede nel Comune di Pantelleria. In tal caso l'organizzazione del servizio avverrà in collaborazione con questo Comune; la presentazione delle domande e la predisposizione delle graduatorie verrà effettuata dall'Ufficio Sociale del Comune, in raccordo con l'Associazioni, Enti Sociali, Onlus, Cooperative Sociali che supporteranno le attività.

CAPO IV

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

ART.54 SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio assistenziali può istituire per i soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (*ex art. 3 L. n. 104/92*) residenti nel Comune di Pantelleria servizi di :

a) ASSISTENZA DOMICILIARE

b) TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE e CURA PER LE PATOLOGIE NEOPLASTICHE E DEGENERATIVE

c) INTERVENTI DISTRETTUALI BONUS SOCIO SANITARIO

Tali interventi volti al raggiungimento della massima autonomia e della partecipazione della persona diversamente abile alla vita della collettività, devono essere realizzati garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia personale.

ART. 55 ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti diversamente abili con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Il servizio di Assistenza Domiciliare deve favorire la permanenza del soggetto nel proprio nucleo familiare evitando situazioni che possano turbare l'equilibrio individuale e familiare determinandone l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione forzata, salvaguardando la sua autonomia, elevando la qualità della vita degli stessi ed evitare il fenomeno dell'isolamento e della emarginazione sociale. Inoltre il servizio si prefigge di ridurre forme di istituzionalizzazione od ospedalizzazione forzata.

ART. 56 PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) Servizio sociale e sostegno psicologico;
- 2) Assistenza infermieristica;
- 3) Aiuto domestico;
- 4) Fornitura o preparazione di pasto caldo a domicilio;
- 5) Servizio di lavanderia;
- 6) Disbrigo pratiche;
- 7) Igiene e cura della persona.

ART. 57 PROCEDURA E CRITERI FISSATI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Per essere ammessi al servizio di Assistenza Domiciliare l'utente dovrà presentare istanza presso l'Ufficio di Servizio Sociale con la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica attestante il reddito del nucleo familiare resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) certificazione medica della Commissione Provinciale Medica per l'accertamento dell'invalidità rilasciata ai sensi della legge 104/92 dalla quale risulti la diagnosi e lo stato di gravità dell' handicap;
- c) ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno.

In seguito alle istanze pervenute l'Ufficio di Servizio Sociale in caso di fondi insufficienti, si provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente ed alla formulazione della graduatoria come segue:

- Punti da 5 a 10 a scalare di un punto per il disagio socio-familiare riscontrato dall'Assistente Sociale;
- Punti 5 per soggetto con patologia "grave";
- Punti 10 per soggetto con patologia "gravissima";
- Punti 10 se il nucleo ha una I.S.E. da 0 ad €. 5.500,00;
- Punti 5 se il nucleo ha una I.S.E. da €. 5.501,00 ad €. 10.330,00;
- Punti 0 se il nucleo ha una I.S.E. superiore ad €. 10.331,00;

- Punti da 0 a 25: un punto per ogni grado di invalidità riconosciuta a partire dal 76%;
- Punti 2 per ogni componente del nucleo familiare.

In caso di emergenze segnalate al Servizio Sociale, ed accertate dall'Assistente Sociale, l'intervento verrà erogato tempestivamente a condizione che il soggetto sia in possesso di adeguata documentazione e certificazione medica o in possesso della certificazione di cui alla Legge n. 104/92.

ART. 58 AVENTI DIRITTO

Possono usufruire del servizio tutti i soggetti Disabili in possesso della certificazione della L. 104/92, art. 3 comma 3 e i Soggetti con invalidità al 100% con accompagnamento che siano privi di supporto familiare adeguato residenti nel Comune di Pantelleria.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.), con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti maggiorato come sotto riportato:

Componenti nucleo familiare

Limite di reddito accesso gratuito

Compartecipazione del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 20%

Compartecipazione del costo del servizio erogato dall'ente nella misura del 50%

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia.

Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

ART. 59 SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO

L'Amministrazione comunale, in attuazione della L.104/92 e delle leggi regionali n.68/81, 16/86, 87/81, 22/86 ed in conformità all'attuale politica sociale, L.328/2000, che vedono la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in favore dei soggetti impediti in maniera permanente all'uso dei mezzi di trasporto pubblico, promuove l'istituzione del servizio di "trasporto per la mobilità" necessaria alle esigenze di cura e terapia.

ART. 60 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola in

- a) una concessione di contributo per uso di mezzi privati e/o pubblici da casa ai centri di riabilitazione, convenzionati con l'ASP, e viceversa;
- b) trasporto in regime di convenzione con i centri di riabilitazione e di cura per le patologie neoplastiche e degenerative convenzionati con l'ASP. Tale servizio dovrà erogarsi mediante l'uso di

mezzi debitamente omologati al trasporto dei disabili ed oltre all'autista dovrà essere presente sull'automezzo un accompagnatore.

ART. 61 CONTRIBUTI PER USO DI MEZZI PRIVATI DA CASA AI CENTRI DI RIABILITAZIONE e CURA PER LE PATOLOGIE NEOPLASTICHE E DEGENERATIVE

Requisiti essenziali per usufruire del contributo sono:

- a) certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- b) residenza nel territorio di Pantelleria ;
- c) limiti di reddito, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/98 e dal Decreto Assessoriale EE.LL. del 15 aprile 2003 sui criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche ai fini dell'accesso agevolato ai servizi sociali.

L'ammontare del contributo di cui al punto a) dell'art. 56 comprende:

- il rimborso del biglietto della nave, passaggio ponte, di A/R da estendere all'accompagnatore;
- il rimborso di 1/5 del costo, pro tempore, di un litro di benzina per ogni km di distanza dal porto di Trapani alla sede del centro di Riabilitazione in provincia di Trapani e di cura per le patologie neoplastiche e degenerative presenti nella Regione Sicilia;
- il rimborso di 1/5 del costo sostenuto per il trasporto effettuato tramite mezzo speciale nel caso in cui la patologia lo rendesse indispensabile;
- biglietto autobus e/o taxi da Trapani al centro di Riabilitazione, da estendere anche all'accompagnare
- biglietto autobus e/o taxi da Trapani al centro di cura per le patologie neoplastiche e degenerative, da estendere anche all'accompagnare

Qualora si fosse la necessità di utilizzare un mezzo di trasporto diverso da quelli indicati (esempio mezzo aereo) è necessario fornire la motivazione da parte di un soggetto competente che attesti i criteri di tale opzione. Resta inteso che il rimborso del biglietto è solo relativa alla classe economy.

Tale contributo verrà erogato dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza che saranno rilasciati dai centri di riabilitazione, nonché dalle strutture dove si sono effettuati i cicli di terapia. I soggetti interessati, anziani, soggetti portatori di handicap e coloro che devono sottoporsi ai cicli di terapia, e che per accedere ai servizi previsti dal presente regolamento, devono presentare apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave – art.3, comma 3, L.104/92;
- b) Dichiarazione sostitutiva unica attestante il reddito del nucleo familiare resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) certificato di iscrizione presso il centro di riabilitazione con l'indicazione dei giorni e degli orari delle prestazioni riabilitative;

d) certificato medico attestante la patologie neoplastica e degenerativa dove si evince la prescrizione del ciclo di terapia da effettuare e la durata;

Qualora l'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le istanze pervenute presso l'ufficio dei Servizi Sociali, verrà redatta una graduatoria degli aventi diritto secondo i seguenti criteri:

- a) gravità situazione socio-familiare in cui è inserito il soggetto interessato;
- b) reddito complessivo del nucleo familiare. Alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai singoli componenti del nucleo familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento;
- c) composizione del nucleo familiare, dando la precedenza al soggetto appartenente al nucleo al cui interno siano presenti altri soggetti portatori di handicap;
- d) a parità di componenti del nucleo familiare, l'ordine di graduatoria si determina in funzione dell'età dell'avente diritto, dando la precedenza al soggetto di età inferiore.

ART. 62 INTERVENTI DISTRETTUALI BONUS SOCIO SANITARIO

Il Buono Socio Sanitario è un intervento distrettuale che scaturisce dall'art. 10 della L. R. n. 10 del 31 luglio 2003, volto a sostenere le funzioni svolte dalla famiglia nei confronti dei soggetti conviventi bisognevoli di continua assistenza incentivandone l'impegno ed il lavoro di assistenza e cura in alternativa al ricovero ed all'abbandono. Il buono socio-sanitario si distingue in:

- a) **BUONO SOCIALE**, è una provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a sostenere la famiglia a "prendersi cura" dei propri familiari;
- b) **BUONO DI SERVIZIO**, è un titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni domiciliari.

ART. 63 AVENTI DIRITTO

Destinatari del Buono Socio-Sanitario sono le famiglie, residenti nel territorio del Comune di Pantelleria, che mantengono nel proprio contesto anziani non autosufficienti (di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata e/o soggetti con grave disabilità (ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92), purché conviventi e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario.

Devono inoltre sussistere le condizioni socio-ambientali di assistenza al domicilio, vale a dire una compresenza di supporto familiare e/o della rete informale ed un alloggio idoneo o reso tale con semplici accorgimenti.

ART. 63 REQUISITI D'ACCESSO AL SERVIZIO

REQUISITI D'ACCESSO AL BONUS PER GLI ANZIANI

- Età non inferiore a 69 anni e un giorno;

- Vincolo di parentela tra il familiare richiedente e l'anziano e/o disabile;
- Convivenza nello stesso nucleo abitativo;
- Verbale della Commissione invalidi civile, attestante l'invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento;
- Reddito ISEE dell'intero nucleo familiare, compreso il soggetto da assistere, non superiore a € 7.000,00 o comunque stabilito dalle Circolari Assessoriali;
- Fotocopia del documento del richiedente.

In caso di situazione di gravità recente, per cui non si è in possesso della suddetta certificazione medica, dovrà essere prodotto:

- Certificato medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza, corredato della copia della scheda multidimensionale, di cui al decreto sanità 7 marzo 2005.

REQUISITI D'ACCESSO AL BONUS PER I DISABILI

- Certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge . 104/92;
- Vincolo di parentela tra il familiare richiedente e l'anziano e/o disabile;
- Convivenza nello stesso nucleo abitativo;
- Reddito ISEE dell'intero nucleo familiare, compreso il soggetto da assistere, non superiore a € 7.000,00 o comunque stabilito dalle Circolari Assessoriali;
- Fotocopia del documento del richiedente.

In caso di situazione di gravità recente, per cui non si è in possesso della suddetta certificazione medica, dovrà essere prodotto:

- Certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non autosufficienza, corredato della copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

Gli interessati, residenti nel territorio del Comune di Pantelleria , potranno produrre dopo la pubblicazione del bando, dove si evincono i criteri di accesso cui sopra , apposita istanza presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.

CAPO V

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

ART. 65 ASSISTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il Comune attraverso il proprio Servizio Sociale professionale provvede ad effettuare:

- **SEGNALAZIONE DI MINORI**

Segnalare all'Autorità Giudiziaria tutti i casi di abbandono, di maltrattamento, di cattivo esercizio della potestà parentale sotto il profilo materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché di ogni altra situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori cui si debba far fronte con un provvedimento specifico.

- INDAGINI PSICOSOCIALI

Svolgimento, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle indagini e degli accertamenti di ordine psico-sociale necessari ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di conflittualità fra i coniugi e di scioglimento o dichiarazione di nullità del matrimonio, delle determinazioni in ordine all'esercizio della potestà dei genitori, alle pronunce di decadenza della potestà dei genitori o di reintegrazione in essa, ai provvedimenti da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli e ad ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione e/o di prescrizioni ai genitori a tutela dei figli minori.

- COLLABORAZIONE PER I CASI DI ADOZIONE

Collaborare, sempre con l'autorità giudiziaria, per gli accertamenti ai fini dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione, ai sensi del II titolo della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

- COLLABORAZIONE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI

Il Servizio collabora con l'U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) del Ministero della Giustizia, nello svolgimento delle indagini sociali, al fine di raccogliere gli elementi richiesti dall'Autorità Giudiziaria in riferimento a casi di reati di minorenni. Il Servizio interviene anche, nei casi di procedimento giudiziario, nei rapporti con il Tribunale Minorile in qualità di collaboratore dei provvedimenti di messa alla prova, inserimento in comunità e reinserimento nel territorio in seguito a provvedimento di detenzione.

- VIGILANZA ENTI DI ASSISTENZA

Vigilare sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli Enti di Assistenza, ospitanti minori con pernottamento, di inoltrare semestralmente al Giudice tutelare competente l'elenco dei minori ricoverati o assistiti corredato dalle notizie richieste dall'art.9, IV° comma, della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 66 AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al Minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

ART. 67 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni

dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Il Servizio, oltre a seguire direttamente i minori in affidamento familiare, organizza attività di formazione e sostegno rivolte alle famiglie già affidatarie o interessate a questa esperienza.

L'affidamento familiare consensuale è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto.

ART. 68 L'AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Il comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad alla metà delle rette di mantenimento presso strutture residenziali da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita.
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

-disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;

-integrazione della famiglia nell'ambito sociale;

-disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;

-idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Gli affidatari si impegnano a:

-accogliere il minore nella propria famiglia;

-provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;

-assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;

-favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;

-assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;

-rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Le famiglie d'origine si impegnano a:

-rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

-collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;

-non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione

dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

ART. 69 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO

Gli operatori del Servizio Sociale del Comune avviano l'Affidamento Familiare giudiziario dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni. La documentazione in questo caso non va trasmessa al Giudice Tutelare. Tale affidamento si attua nei seguenti casi:

- a) provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni a conclusione di un procedimento per inidoneo esercizio della patria potestà con indicazione dell'affidatario;
- b) provvedimento del Tribunale per i Minorenni che stabilisce l'Affidamento predisposto dal Servizio Sociale comunale e non accettato dai genitori;
- c) provvedimento di allontanamento del Tribunale per i Minorenni a conclusione di un procedimento per inidoneo esercizio della potestà e delega al Servizio che ha seguito già il caso per la realizzazione dell'Affido;
- d) provvedimento del Tribunale per i Minorenni come alle lettere b) e c) ed ordine al servizio che non ha seguito il caso né partecipato al procedimento di realizzare l'Affido.

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra famiglie che vivono l'esperienza dell'Affido, operatori e affidatari devono costituire un gruppo di lavoro che si riunisce periodicamente al fine di verificare per l'andamento dei singoli casi e delle iniziative attuate relativamente agli Affidi.

ART. 70 INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO E DELLA CRIMINALITA' MINORILE

Al fine di prevenire il disadattamento, la devianza e la criminalità minorile, il Comune metterà in atto tutte quelle iniziative necessarie per la realizzazione degli opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni nel contesto territoriale dei soggetti interessati utilizzando tutti i servizi previsti nel presente regolamento nonché tutte le altre strutture esistenti nel territorio e curando prioritariamente l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Particolare attenzione sarà rivolta alla famiglia del minore, specie se in difficoltà, che dovrà essere coinvolta al fine di ottenere gradualmente una normalizzazione per quanto attiene la condizione educativo-formativa e le relative implicazioni socializzanti.

TITOLO III

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 71 ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

ART. 72 CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER CONTO DEL COMUNE

Il Servizio Sociale Professionale del Comune esercita il controllo sui servizi socio-assistenziali, comunque resi, da Enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate;

L'Amministrazione Comunale inoltre, ove necessario, può incaricare per l'esecuzione di appositi controlli, i funzionari dell'ASP relativamente al controllo igienico-sanitario, nonché i funzionari comunali relativamente al settore amministrativo e contabile.

ART. 73 ESAME DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI SERVIZI

Le domande, presentate dall'utenza per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, dovranno essere prodotte al Protocollo generale del Comune e successivamente trasmesse all'Ufficio Servizio sociale.

L'Assistente Sociale provvede alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte, avvalendosi di propri accertamenti, della collaborazione del Comando di Polizia Municipale, nonché ove necessario di altre strutture e servizi operanti nel territorio.

Per ogni domanda, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti gli accertamenti e informazioni disposte, si dovrà formulare apposito parere sottoscritto dall'Assistente Sociale.

In relazione alla specialità di taluni servizi, ove previsto dall'apposito bando pubblico, l'Assistente Sociale e gli uffici sociali provvedono alla predisposizione di apposita graduatoria o ruolo nel rispetto dei criteri all'uopo fissati dal bando stesso, vistata dal Dirigente del Settore.

ART. 74 PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono, nell'ordine indicato:

- 1- il coniuge;
- 2- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;

4- i generi e le nuore;

5- il suocero e la suocera;

6- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

7- Nel caso in cui l'utente avesse in precedenza proceduto a donazioni in favore di terzi si specifica che, secondo quanto disposto dall'art. 437 C.C., il donatario è tenuto con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, fino ad un importo massimo, pari al valore della donazione ricevuta.

Le persone tenute agli alimenti, così come disposto dall'art. 433 C.C., devono presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, attraverso la quale verrà poi calcolato l'ISEE. Si precisa che verranno conteggiati per intero l'importo per ciascun figlio e genitore non convivente con il richiedente la prestazione, mentre si effettuerà un abbattimento del 15% per gli altri tenuti agli alimenti.

ART. 75 AZIONE DI RIVALSA

La spesa sostenuta dal Comune per gli interventi assistenziali sarà oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. aventi un ISE superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF.

ART. 76 DISCIPLINA ACCERTAMENTI E RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI

A fine anno l'Ufficio di Servizio Sociale provvede, alla presenza dell'Assessore al ramo, a sorteggiare il 40% di tutte le istanze esitate positivamente e a trasmettere alle Autorità competenti per i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica ISE (D. Lgs. 109/98 e s.m.i.) prodotta dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere penale

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 77 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Il comune di Pantelleria nella scelta dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali alla persona, in ragione delle caratteristiche dei servizi da erogare procederà:

- a. Alla formazione dell'albo comunale degli Enti del Terzo Settore con finalità non lucrative accreditati per l'erogazione dei servizi ai beneficiari;
- b. All'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni di servizi alla persona secondo le norme previste dal d.l.g. 163/2006 e dalle ulteriore legislazione disciplinante la materia di appalti

ART. 78 NORME DI RIFERIMENTO

Sono norme di riferimento:

- L.R. 87/81 " Interventi e servizi a favore degli anziani";

- L.R. 14/86 “ Integrazioni e modifiche alla legge regionale n.87/81 e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani;
- L.R. 68/81 “ Istituzione organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap” ;
- L.R. 16/86 “ Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap relativo alla direttiva ai Comuni per gli interventi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa alle famiglie dei soggetti portatori di handicap” ;
- Legge 104/92 “ Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei portatori di handicap” ;
- L.R. 22/86 “ Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” ;
- Legge 184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” ;
- Decreto Legislativo 109/98 “ Definizione di criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “ ;
- Legge 149/01 “Modifiche alla legge 184/83 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” ;
- Legge costituzionale 28.10.2003, n. 3, “ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Legge 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
- L.R. 10/03 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”

ART. 79 NORMA DI RINVIO

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contemplata nel presente regolamento. Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

ART. 80 PUBBLICITA’

Il presente regolamento, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pantelleria, ed inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali; la visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta. Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

ART. 81 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, ai sensi del secondo comma dell’articolo 197 del vigente Ordinamento degli Enti Locali è stato pubblicato, successivamente alla esecutività dell’atto di approvazione, all’albo pretorio del

Comune per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal _____ al _____, ed è entrato in vigore il _____, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti di erogazione di sussidi e ausili finanziari ed economici per le varie categorie di utenza, raggruppando e uniformando in un unico regolamento le varie forme di assistenza di natura economica in modo da superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio.